

ACCORDO SULLA BILATERALITA' IN LOMBARDIA

Milano, 19-04-2006

Le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.)

- CONFARTIGIANATO LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Giorgio Merletti e dal Vice Presidente Rino Malinverno, con l'assistenza del Segretario Regionale Enrico Perotti e del Responsabile Politiche del Lavoro Eugenio Valoroso
- C.N.A. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Tarcisio Viscardi, con l'assistenza del Segretario Regionale Fabio Binelli e del Responsabile Sindacale Bruno Veronelli
- CASARTIGIANI LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Mario Bettini, con l'assistenza del Segretario Regionale Mauro Sangalli e dal Responsabile Sindacale Antonio Orlandi.
- C.L.A.A.I. LOMBARDIA: rappresentata dal Presidente Franco Prinzivalli, con l'assistenza del Segretario Generale Marco Accornero e dal Responsabile Sindacale Pasquale Maiocco.

e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.)

- C.G.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Giacinto Botti e dal Coordinatore Regionale Valerio Zanolla.
- C.I.S.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Regionale Osvaldo Domaneschi e dal Coordinatore Regionale Mario Pais
- U.I.L. LOMBARDIA: rappresentata dal Segretario Generale Walter Galbusera e dal Segretario Regionale Serafino Appugliese.

ribadiscono l'importanza che riveste l'artigianato nell'economia lombarda.

Le oltre 260.000 imprese artigiane e gli oltre 330.000 dipendenti operanti nella produzione e nei servizi, con una ampia gamma di attività che spaziano dai settori legati alle nuove tecnologie a quelli legati all'artistico tradizionale, costituiscono con la loro diffusa presenza sul territorio, uno strumento decisivo per sostenere l'occupazione e lo sviluppo del sistema economico lombardo.

Pertanto, le parti, ferma restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono utile il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto artigiano e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia.

Tali relazioni sindacali vanno inquadrare nella condivisione comune della funzione positiva svolta dal comparto artigiano nell'economia della Regione Lombardia e quindi del paese, sia per il volume del valore aggiunto prodotto che per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata.

L'attuale contesto economico-sociale dell'artigianato richiede un salto di qualità nelle relazioni sindacali anche attraverso la bilateralità per rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli Accordi Interconfederali Regionali.

Tale obiettivo è strettamente connesso alla centralità del fattore umano nell'artigianato, finalizzato ad una sempre più crescente valorizzazione della professionalità imprenditoriale e del lavoro subordinato e, dunque, allo sviluppo economico-produttivo del comparto.

In questo quadro risulta, funzionale il potenziamento del sistema della bilateralità che le parti ritengono essere lo strumento utile per rendere più competitivo il comparto anche attraverso l'universalizzazione dei versamenti. Per la realizzazione di quanto sopra, le parti si impegnano ad attivarsi verso le istituzioni competenti e nei confronti di tutti i soggetti interessati per le necessarie iniziative.

Tale sistema bilaterale è il supporto del miglioramento delle relazioni sindacali fra le parti sociali, senza diventarne strumento sostitutivo.

Le parti confermano che il ruolo degli enti bilaterali deve essere finalizzato alla tutela, al sostegno ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano ed in particolare, così come convenuto nell'accordo interconfederale regionale del 6 maggio 2005:

- alla gestione di interventi a favore dei lavoratori e delle imprese, con principale attenzione a quelli che assumono la funzione di ammortizzatori sociali;
- al sostegno e allo sviluppo della formazione professionale e delle dinamiche occupazionali;
- al miglioramento della sicurezza del lavoro;
- allo sviluppo delle altre competenze del sistema bilaterale.
- alla centralità della bilateralità in materia di contratti di apprendistato, come previsto dall'accordo quadro del 13 ottobre 2005.

Le parti, condividono la necessità di migliorare il funzionamento e di rilanciare l'attività del sistema della bilateralità in Lombardia, adeguandone gli scopi, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti, anche allo scopo di estendere la partecipazione ad un numero più elevato di imprese e di creare le condizioni che consentano di sviluppare azioni di partnership con gli enti pubblici e, in particolare, con la Regione Lombardia.

In questo contesto le parti ritengono necessario che la Regione sviluppi nuove politiche a favore dell'artigianato, caratterizzate da interventi per la qualificazione delle produzioni artigiane e da interventi a supporto degli enti bilaterali, nel campo degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

Con questi obiettivi le parti hanno aperto un confronto sul sistema della bilateralità, per affrontare in particolare:

- la razionalizzazione, a partire dalla unificazione degli enti regionali ed il rilancio di tutto il sistema bilaterale;
- l'individuazione di strumenti utili a risolvere la disparità di costi fra le imprese aderenti agli enti bilaterali e le restanti imprese, attraverso l'universalizzazione dei versamenti;
- una ridefinizione degli interventi di ELBA.

In questa ottica, anche in applicazione dell'accordo interconfederale nazionale del 14 febbraio 2006, sono stati raggiunti i seguenti accordi sulle seguenti materie, quale prima importante tappa per la completa realizzazione degli obiettivi sopra esposti:

- 1) Statuto dell'Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato (E.L.B.A.);
- 2) Fondo Tutela per la Professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;
- 3) Accordo sulle provvidenze e procedure del Fondo regionale per la tutela delle imprese artigiane e dei loro dipendenti;
- 4) Promozione della formazione e dell'occupazione;
- 5) Verbale di intesa per l'attuazione dell'A.I. 3/9/96;
- 6) Fondo per l'assistenza contrattuale in Lombardia;
- 7) Enti Bilaterali Artigianato Territoriali - E.B.A.;
- 8) Determinazione versamenti E.L.B.A.;
- 9) Verbale di intesa di attuazione dell'accordo regionale 19.04.2006.

In particolare, le parti hanno convenuto quanto segue.

UNIFICAZIONE ENTI BILATERALI

Dalla data di sottoscrizione del presente accordo e alla luce delle modifiche apportate allo statuto di E.L.B.A., le funzioni fino a quel momento svolte dal F.L.F. vengono attribuite a E.L.B.A..

Il supporto tecnico all'articolazione regionale di Fondartigianato sarà fornito da E.L.B.A., come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 2004.

E.L.B.A. provvederà a richiedere la certificazione di qualità e l'accreditamento presso la Regione come ente di formazione.

L'assemblea di F.L.F. provvederà alla messa in liquidazione dell'ente e alla nomina dei liquidatori. Per i progetti esistenti e non trasferibili, il liquidatore si avvarrà del contributo della Presidente e del Vice Presidente dell'ente in liquidazione. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto al Fondo Comune di E.L.B.A..

Il personale di F.L.F viene trasferito a E.L.B.A.

A seguito dell'unificazione degli Enti bilaterali, E.L.B.A. predispone un piano di riorganizzazione della struttura dell'ente, tenendo conto dei due campi di attività specifici conseguenti alla unificazione (gestione delle provvidenze e problematiche relative alla formazione e al lavoro) e delle attività comuni di supporto. All'interno del piano di ristrutturazione sarà prevista l'individuazione del direttore dell'Ente da parte del Consiglio di amministrazione che ne determinerà, nel rispetto delle normative contrattuali e di legge, il trattamento economico e la durata dell'incarico coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore ha la responsabilità operativa della struttura di E.L.B.A., risponde al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Vice Presidente.

Le parti, con apposito accordo, valideranno il piano di riorganizzazione, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. per la sua attuazione.

COORDINAMENTO SISTEMA ENTI BILATERALI

Le parti convengono che la bilateralità in Lombardia è costituita da un unico sistema articolato su due livelli:

- regionale E.L.B.A., realizzato attraverso accordi a livello regionale;
- territoriale E.B.A., realizzato attraverso accordi a livello territoriale.

I due livelli, appartenenti all'unico sistema della bilateralità, pur nel rispetto delle missioni a loro attribuite dagli accordi sottoscritti dalle parti regionali e territoriali, svilupperanno un forte coordinamento e adeguate collaborazioni al fine di valorizzare il "sistema" nel suo insieme anche con l'obiettivo di ottimizzare i costi.

Al fine di migliorare la collaborazione fra il livello regionale e quello territoriale, le presidenze degli EBA e quella dell' E.L.B.A. s'incontreranno almeno due volte l'anno per verificare lo stato del funzionamento della bilateralità in Lombardia e per valutare eventuali proposte per il suo miglioramento, eventualmente da sottoporre alle OO.AA. e OO.SS. regionali. Tali incontri potranno inoltre avvenire anche dietro richiesta di almeno un terzo degli E.B.A..

Della convocazione e dei risultati degli incontri dovrà essere data tempestiva informazione alle Parti Sociali regionali.

RAPPORTI FRA PARTI SOCIALI REGIONALI E ELBA

Al fine di conoscere le reali esigenze del sistema bilaterale nel rapporto con le imprese e con i lavoratori, le Parti Sociali ritengono fondamentale il miglioramento del flusso di informazioni provenienti da E.L.B.A..

Conseguentemente, oltre a quanto già previsto negli accordi, E.L.B.A. informerà preventivamente le parti sociali regionali delle attività e delle iniziative, anche in fase progettuale, di carattere rilevante.

UNIVERSALIZZAZIONE DEI VERSAMENTI E NUOVI COMPITI DEL SISTEMA BILATERALE

Così come previsto dal verbale di accordo del 6.5.2005, le parti danno fondamentale importanza all'individuazione:

- di strumenti che determinino l'universalizzazione delle adesioni delle imprese a Elba e a tale scopo le parti si incontreranno, avvalendosi anche del parere pro veritate richiesto per assumere le determinazioni conseguenti;
- di altre competenze da assegnare al sistema bilaterale.

Quanto sopra anche nel comune interesse di dare continuità e certezza economica per le provvidenze che saranno concordate tra le parti.

NUOVE PROCEDURE E MODULISTICA

Le parti concordano sulla necessità di semplificare e agevolare i rapporti delle imprese e dei lavoratori con il sistema della bilateralità, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione delle nuove imprese, la comunicazioni dei dati, la presentazione delle pratiche, anche al fine di snellire l'attività istruttoria.

La semplificazione si basa sui seguenti principi:

- utilizzo dell'autocertificazione da parte delle imprese e dei lavoratori, eliminando la trasmissione di documentazione cartacea in allegato alle domande;
- compilazione e trasmissione della modulistica on line, prevedendo strumenti di controllo e validazione automatica dei dati;
- individuazione degli strumenti per la certificazione dell'autenticità dei dati trasmessi, direttamente da parte delle imprese e dei lavoratori, o tramite le strutture delle parti sociali, o tramite coloro che curano la tenuta delle paghe alle imprese;
- conservazione della documentazione cartacea presso l'impresa o il lavoratore con l'obbligo di metterla a disposizione per i controlli;
- prevedere nella fase transitoria la possibilità di presentazione diretta delle domande agli E.B.A. con le medesime caratteristiche della compilazione on line;
- possibilità di accesso agli archivi ELBA. da parte delle imprese e dei lavoratori, direttamente o tramite le strutture sopra indicate, per la verifica dei dati e per essere informati sullo stato dell'iter delle pratiche presentate;
- riposizionamento dell'attività del sistema della bilateralità, spostandola dal controllo preventivo alla verifica a campione del contenuto delle autocertificazioni.

Le parti concordano di costituire un gruppo tecnico, composto da ELBA. e da 12 rappresentanti del territorio indicati dalle parti, con lo scopo di verificare le migliori modalità da adottare per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, in particolare per quanto riguarda l'inoltro delle pratiche on line, l'attuazione delle nuove procedure, la predisposizione della modulistica e le comunicazioni fra ELBA., E.B.A., Parti sociali e Imprese.

Il gruppo tecnico dovrà redigere entro Maggio 2006 un primo rapporto operativo sulla attività svolta e inviarne copia alle parti sociali regionali.

Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

STATUTO DELL'ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (E.L.B.A.)

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita tra le organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO, C.L.A.A.I., C.N.A., C.A.S.A. (OO.AA.) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. (OO.SS.) una libera associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "ENTE LOMBARDO BILATERALE DELL'ARTIGIANATO - E.L.B.A.". di seguito chiamata E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi e finalità

1. L'E.L.B.A. non ha fini di lucro ed è finalizzato:

- alla erogazione di prestazioni e servizi per le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dell'A.I. 21.7.1988 e dei loro lavoratori dipendenti concordati fra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. In particolare l'E.L.B.A. provvederà alla gestione dei Fondi contrattualmente obbligatori costituiti al suo interno mediante accordi fra le Organizzazioni Fondatrici, intendendosi per esse le Confederazioni e le loro federazioni di categoria;
- alla promozione, il sostegno e lo sviluppo della formazione professionale, anche dell'apprendistato;
- alla promozione della crescita della professionalità dei lavoratori;
- al monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche;
- al miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla realizzazione dell'osservatorio dell'artigianato.

Potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.

Art. 3 - Sede e durata

1. L'E.L.B.A. ha durata illimitata e sede in Milano.
2. Per l'attuazione delle sue funzioni l'E.L.B.A. si avvale degli Enti Bilaterali costituiti a livello territoriale, secondo quanto previsto dagli accordi sindacali regionali stipulati fra i soci.

Art. 4 - Soci

1. Sono soci dell'E.L.B.A. le Organizzazioni Regionali dell'Artigianato e dei Sindacati dei Lavoratori indicate nell'art. 1.

Art. 5 - Recesso del socio

1. La cessazione della qualità di socio si verifica mediante disdetta degli A.I. regionali del 27/11/89, del 7/2/92 e seguenti, ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In ogni caso i soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dall'adesione all'E.L.B.A.

Art. 6 - Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito dagli eventuali contributi degli associati e di enti e istituzioni pubbliche e private, dagli interessi e altri proventi maturati anche sui Fondi gestiti dall'E.L.B.A. e dai beni acquistati con il predetto fondo.

Non fanno invece parte del fondo comune le somme versate dalle imprese, ed eventualmente dai lavoratori, nei Fondi istituiti all'interno dell'E.L.B.A. sulla base dei Contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro o di appositi accordi sindacali e i contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi dei Fondi. Le suddette risorse saranno quindi contabilizzate in appositi capitoli di bilancio.

2. L'E.L.B.A. risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 C.C. con il fondo comune. I creditori dell'E.L.B.A. hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 C.C.

Art. 7 - Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'E.L.B.A.:
 - L'Assemblea
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente e il Vice Presidente
 - Il Collegio Sindacale
 - I Comitati dei Fondi.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle OO.AA. e in numero di 12 dalle OO.SS. e rimane in carica due anni.
2. La nomina di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni componente ha diritto ad un voto. Egli può, mediante delega, farsi rappresentare in assemblea da altro componente.
4. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione.
5. L'assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Chi presiede l'assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
6. Al termine dell'assemblea viene approvato il verbale redatto da un Segretario, nominato dall'assemblea. Il verbale sarà inviato ai soci.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - bilancio dell'esercizio sociale;
 - relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dall'E.L.B.A.;
 - individuazione delle linee strategiche.
2. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e della relazione relativa all'attività svolta.

3. La convocazione, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata o fax (o mezzi equipollenti), da inviare ai componenti e ai soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.
4. L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera in materia di procedure per la liquidazione dell'E.L.B.A., relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'assemblea ordinaria.
3. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 11 - Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle OO.AA. e in numero di sei dalle OO.SS..
2. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica due anni.
Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.
3. Ogni amministratore ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente. Ciascun consigliere non può esercitare più di una delega.
4. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
5. I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati dei Fondi, qualora non ne siano già componenti, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. senza diritto di voto, quando siano in discussione argomenti di pertinenza degli stessi Fondi.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ritengano necessario convocarlo ovvero almeno un terzo dei suoi componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, sono fatte mediante avviso da recapitarsi ai suoi componenti e ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo fax (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal consigliere presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal consigliere più anziano di età.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno nove dei componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti in proprio o per delega.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai soci.

Art. 13 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente su designazione dei soci CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, ed il Vice Presidente su designazione dei soci CGIL, CISL, UIL. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione medesimo.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale dell'E.L.B.A. e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente e il Vice Presidente danno esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sul corretto funzionamento dell'Ente. Svolgono inoltre ogni altro compito che venga loro delegato dal Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.
5. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

Art. 14 - Rimborsi spese e compensi

1. I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi decisi dal Consiglio.
2. I compensi per il funzionamento degli organi di cui all'art. 7 e l'eventuale rimborso spese ai soci saranno stabiliti mediante accordo fra questi ultimi.

Art. 15 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Viene nominato dall'Assemblea e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea che lo ha nominato.
2. Il Presidente deve essere scelto di comune accordo dai soci fra gli iscritti nel Ruolo dei Revisori Contabili. Un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.AA. e un membro effettivo e uno supplente sono designati dalle OO.SS..
3. All'atto della nomina viene deliberato il compenso dei componenti il Collegio, secondo le indicazioni concordate dai soci.
4. Per quanto compatibile, si applica al Collegio Sindacale il disposto degli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile.

Art. 16 - Deliberazioni degli organi

1. Gli organi dell'E.L.B.A. non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle parti sociali regionali.

Art. 17 - Comitati dei Fondi

1. Per ogni Fondo istituito all'interno dell'E.L.B.A. a norma dell'art. 2, secondo comma, del presente Statuto viene istituito un Comitato.
2. La composizione e le regole di funzionamento dei Comitati sono determinati dagli accordi sindacali che istituiscono i Fondi all'interno dell'E.L.B.A..

Art. 18 - Compiti dei Comitati dei Fondi

1. I Comitati dei Fondi provvedono alla destinazione delle risorse accantonate nei rispettivi Fondi nell'ambito di quanto disposto dagli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'art. 1 e dagli accordi che istituiscono i Fondi medesimi.

In particolare provvedono:

- a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze;
- a deliberare l'erogazione delle somme a carico dei Fondi.

Art. 19 - Gestione dei Fondi

1. Fermo restando quanto indicato all'articolo precedente, la gestione dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dai regolamenti e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..

Art. 20 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Assemblea, entro il 30 aprile dell'anno successivo, approva il Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio e sull'attività svolta (ivi compreso l'utilizzo dei Fondi gestiti dall'E.L.B.A.), dalla relazione del Collegio Sindacale, e ne invia copia ai soci.
3. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo e il piano di attività, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra i soci.
4. Il Bilancio di Previsione annuale è il documento che delinea le politiche economiche e finanziarie dell'Ente per l'esercizio.

Art. 21 - Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sono accantonati nel fondo riserva a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività dell'ente, salva diversa determinazione dei soci.
2. Le risorse dei Fondi gestiti da E.L.B.A., non utilizzate durante l'esercizio, saranno destinate secondo quanto previsto dagli accordi istitutivi dei Fondi stessi.

Art. 22 - Scioglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, l'ente si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea, convocata in seduta straordinaria, provvede alla nomina di tre liquidatori, dei quali due designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere soci al momento dello scioglimento, ed uno designato di comune accordo o, in sua mancanza, dal Presidente del tribunale di Milano.
3. L'assemblea determina, all'atto della messa in liquidazione, i compiti dei liquidatori.
4. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti della Lombardia su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS..

Art. 23 - Disposizioni generali




1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e di accordi interconfederali nazionali e regionali ed alle eventuali successive modificazioni, che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Art. 24 - Modifiche dello statuto

1. Il presente statuto sostituisce quello in vigore alla data odierna e potrà essere modificato mediante accordo fra i soci.

Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.



FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DEI LORO DIPENDENTI

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI (OO.AA.) e le organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori CGIL, CISL, UIL (OO.SS.) è istituito il "Fondo regionale per la Tutela della Professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti" (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A., secondo quanto previsto dal presente accordo e dallo statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione degli Accordi interconfederali 21.07.1988, 22.06.1993 e successive modificazioni e degli Accordi interconfederali della regione Lombardia del 27.11.1989 e del 07.02.1992 e successivi, ed opera allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio professionale del lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane.
2. Il Fondo è finalizzato alla erogazione di provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori allo scopo di contribuire alla salvaguardia e promozione dell'occupazione e del patrimonio di professionalità.
3. Il Fondo è finalizzato inoltre alla erogazione di provvidenze a favore delle imprese artigiane anche allo scopo di promuoverne e sostenerne lo sviluppo.
4. Il Fondo potrà erogare ulteriori provvidenze o interventi a favore dei lavoratori e delle imprese che saranno concordate tra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) dalla contribuzione a carico delle imprese iscritte;
 - b) dalla eventuale contribuzione a carico dei dipendenti delle imprese;
 - c) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. I contributi di cui ai punti a) e b) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.
3. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi.

Art. 4 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti (Comitato) provvede alla destinazione delle risorse accantonate nel Fondo e ne autorizza l'utilizzo nell'ambito di quanto previsto dal successivo art. 13.
2. In particolare il comitato provvede a deliberare sulle domande di ammissione alle provvidenze. A tale scopo il Comitato si riunisce di norma due volte al mese.
3. Fino a diversa determinazione delle organizzazioni di cui all'art. 1, le funzioni del Comitato sono assegnate al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 5 - Iscritti

1. In ottemperanza ai punti 6 e 15 dell'accordo interconfederale 21.7.1988, le imprese rientranti nei settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA e le OO.SS. nazionali e dai successivi accordi anche regionali, ad esclusione dell'edilizia e dell'autotrasporto, sono tenute ad iscriversi al Fondo e ad effettuare i versamenti previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dai limiti dimensionali delle stesse.

Art. 6 - Decorrenza dell'iscrizione

1. L'obbligo di iscrizione decorre:
 - dalla data di assunzione del primo dipendente;
 - dalla data in cui l'impresa con dipendenti, in precedenza non artigiana, risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - dalla data in cui risulta annotata all'Albo delle Imprese Artigiane l'impresa artigiana trasferita in Lombardia.
2. Entro la fine del secondo mese successivo dalle date sopra indicate le imprese debbono presentare denuncia di iscrizione, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio. La denuncia di iscrizione deve contenere:
 - gli elementi identificativi dell'impresa;
 - l'indicazione del CCNL applicato;
 - il numero dei dipendenti in forza alla data indicata al precedente comma 1 e al comma 2 dell'art. 7 da utilizzare per il calcolo del contributo, per ogni anno per il quale lo stesso è dovuto a norma dell'art. 10;
 - gli estremi del versamento del contributo dovuto.

Art. 7 - Contributo

1. L'importo del contributo annuale che le imprese devono versare al Fondo è determinato con accordo tra le organizzazioni di cui all'art. 1.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente, anche nel caso di versamenti arretrati. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Nel caso in cui le imprese debbano procedere al versamento di contributi arretrati, secondo quanto previsto dall'art. 10 punto 1, possono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., tramite l'E.B.A. competente per territorio, per ottenere la rateazione di quanto dovuto, compreso il versamento per l'anno corrente se scaduto.

La rateazione è concessa, per un periodo massimo di 12 mesi, a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di E.L.B.A.;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'E.L.B.A. del 20% delle somme dovute.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da E.L.B.A., l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateizzazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo F.A.C.L..

4. Le imprese possono presentare domanda al consiglio d'amministrazione dell'E.L.B.A., tramite l'E.B.A. competente per territorio, per ottenere la rateazione del versamento per l'anno corrente.

La rateazione è concessa all'impresa per un periodo massimo di 12 mesi a condizione che:

- ci sia da parte dell'impresa il riconoscimento del debito nei confronti di ELBA;
- sia allegata alla domanda la ricevuta del versamento all'E.L.B.A. del 20% delle somme dovute;
- abbia ottenuto la rateazione dei contributi dovuti agli istituti previdenziali, oppure abbia in corso contratti di solidarietà o di sospensione dal lavoro, oppure abbia subito un evento eccezionale.

La domanda va inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza del versamento. In caso di accoglimento della richiesta l'impresa è considerata in regola con i versamenti a decorrere dalla data di richiesta di dilazione.

In caso di rigetto dell'istanza, o nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro il termine fissato da E.L.B.A., l'impresa è tenuta al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

La concessione della rateazione del contributo al F.T.P. determina automaticamente anche la rateazione del contributo F.A.C.L..

Art. 8 - Denuncia annuale e versamento del contributo

1. Entro il mese di gennaio di ogni anno le imprese iscritte devono denunciare all'E.L.B.A., in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio, il numero dei lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7 in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le imprese devono inoltre versare il contributo dovuto entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 9 - Cessazione dell'iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo cessa:
 - a) con lo scioglimento, la liquidazione, o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo;
 - b) con la cessazione, per qualsiasi causa, dell'impresa iscritta;
 - c) quando alla data del 31 dicembre l'impresa non ha più alle proprie dipendenze lavoratori di cui al comma 2 dell'art. 7.
2. Le imprese devono comunicare tempestivamente all'E.L.B.A., in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio, l'avvenuta cessazione dell'iscrizione.
3. In caso di cessazione dell'iscrizione gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso per contributi versati, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse derivanti dalla iscrizione al Fondo.

Art. 10 - Condizioni generali e particolari per l'intervento del Fondo

1. Sono beneficiari delle provvidenze di cui all'art. 11 le imprese iscritte e i loro dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, a condizione che, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo risulti effettuato il versamento relativo ai tre anni precedenti, se dovuti (aumentati a quattro nel caso in cui non siano mai stati effettuati i previsti versamenti), oltre a quello relativo all'anno corrente se scaduto.

Nel caso in cui l'impresa abbia inoltrato domanda di rateazione a norma dell'art. 7, punti 3 e 4, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del Fondo deve risultare versato il 20% di quanto dovuto.

In caso di concessione della rateazione, alla data in cui si verificano le condizioni per l'intervento del fondo debbono essere state versate le rate scadute.

Fermo restando il diritto di cui sopra, l'erogazione delle provvidenze è subordinata al fatto che l'impresa abbia effettuato:

- gli ultimi tre versamenti dovuti al FACL fissati dagli accordi regionali;
- il versamento al Fondo per l'anno corrente in scadenza successivamente alla data in cui si sono verificate le condizioni per l'intervento del Fondo.

La documentazione relativa ai suddetti versamenti, anche effettuati successivamente alla data delle loro scadenze, deve essere presentata all'E.B.A. competente per territorio entro il termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., pena la decadenza del diritto alla provvidenza.

2. L'iscrizione presuppone e comporta la conoscenza da parte dell'interessato dell'accordo istitutivo del Fondo, dello Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'E.L.B.A., nonché degli accordi nazionali e regionali che stabiliscono l'entità dei contributi dovuti e l'incondizionata accettazione di esse nonché delle loro successive variazioni.

Art. 11 - Provvidenze

1. Le provvidenze, la durata e la misura delle stesse, nonché le relative procedure sono quelle riportate nell'accordo sulle provvidenze e procedure del fondo tutela professionalità previsto dagli accordi vigenti.
2. L'erogazione di tutte le provvidenze verificatesi nell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) nel corso del quale l'impresa ha versato contributi relativi ad anni precedenti è subordinata al versamento ad ELBA, a carico dell'impresa, di un contributo straordinario nella misura del 10% delle somme da erogare.

Art. 12 - Domande ed erogazione delle provvidenze

1. Per ottenere l'erogazione delle somme a carico del Fondo gli interessati, al verificarsi degli eventi ammissibili a contributo, debbono inoltrare apposita domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio. Qualora le procedure delle singole provvidenze non prevedano termini diversi, il termine massimo per la presentazione della domanda, da considerarsi essenziale ad ogni e qualsiasi effetto, è determinato nel mese successivo al trimestre solare nel corso del quale si sono verificate le condizioni per usufruire delle provvidenze.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. approva le modalità per l'invio telematico delle domande e i moduli, aventi analogo contenuto, da utilizzare per la presentazione diretta delle stesse.
3. L'E.B.A. procede all'istruttoria delle domande sulla base di quanto previsto dal presente accordo e dei criteri eventualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA. Ai fini dell'istruttoria, l'EBA procederà a verifiche a campione delle informazioni fornite attraverso l'autocertificazione, prendendo visione della documentazione originale. Procederà inoltre ad analoghe verifiche in presenza di elementi di incoerenza nel contenuto delle domande.

Al termine dell'istruttoria l'E.B.A. delibera sulla ammissibilità al contributo delle domande, indicando le motivazioni della decisione nel caso in cui la domanda sia dichiarata non ammissibile. Ciascun componente può chiedere di far risultare dal verbale della seduta i motivi del proprio voto. Nel caso di incompletezza dei dati, l'E.B.A. chiede alle imprese e/o ai lavoratori l'integrazione delle informazioni mancanti, assegnando un termine non superiore a due mesi. Il verbale della seduta è trasmesso all'E.L.B.A.

L'esame delle domande è effettuato direttamente dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA. nel caso in cui l'E.B.A. non provveda all'esame delle domande, di norma, entro i trenta giorni successivi alla loro presentazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., di norma entro 30 giorni dal ricevimento della delibera dell'E.B.A., delibera complessivamente sulle domande in base alle decisioni assunte dagli E.B.A..

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. può procedere all'esame delle singole domande quando ne faccia motivata richiesta un suo componente o sulla base delle risultanze delle verifiche a campione effettuate dagli uffici dell'E.L.B.A. secondo le modalità indicate al comma 5. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmesse tramite gli E.B.A. al soggetto che ha inoltrato la domanda. In caso di decisioni difformi da quelle assunte dall'E.B.A., l'E.L.B.A. ne comunicherà le motivazioni.

5. Allo scopo di garantire il massimo di omogeneità in tutto il territorio regionale nell'esame delle domande, il Consiglio di Amministrazione potrà adottare, in ottemperanza degli accordi regionali vigenti, preventivamente o in presenza di difformità di valutazione da parte degli E.B.A., una serie di criteri ai quali gli E.B.A. sono tenuti a conformarsi.

Per le medesime finalità, l'E.L.B.A. procede a verificare a campione presso gli E.B.A. la corretta applicazione degli accordi e dei criteri indicati da E.L.B.A. nell'istruttoria delle pratiche prima della erogazione delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione ha in ogni caso la facoltà di procedere, in presenza di fondati motivi, alla verifica delle provvidenze erogate, anche mediante accesso presso i richiedenti le provvidenze. Nell'accertamento dovranno essere coinvolti gli E.B.A. che hanno istruito le pratiche.

6. Le erogazioni del Fondo hanno carattere di provvidenza. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate nel limite delle sue disponibilità stanziate ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore nei confronti dell'impresa in regola con i versamenti.
7. Salvo quanto diversamente disposto, le provvidenze verranno erogate materialmente in base alle disponibilità finanziarie fino a concorrenza della somma stanziata nel semestre, pari alla metà dello stanziamento annuale. Nel caso di avanzi delle risorse stanziate per le varie provvidenze, questi saranno portati a copertura degli eventi dei periodi successivi. In caso di in capienza dello stanziamento semestrale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'erogazione in misura ridotta e/o l'utilizzazione di criteri di selezione delle domande, dandone informazione alle parti di cui all'art. 1.
8. Nel caso previsto dal penultimo capoverso punto 4 dell'accordo per la costituzione degli Enti bilaterali territoriali del 19.04.2006, le domande per le provvidenze vanno inoltrate all'E.L.B.A. per il tramite degli sportelli convenzionati.
9. I termini scadenti in agosto sono prorogati al 30 settembre.

Art. 13 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 4, la gestione delle risorse che costituiscono il Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle provvidenze nei termini previsti dal regolamento e dalle procedure.
2. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse dei Fondi affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
3. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A. e degli E.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tali scopi.

Art. 14 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Consiglio d'Amministrazione approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Consiglio d'Amministrazione redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 7 e dagli eventuali accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 15 - Ripartizione dei versamenti e delle spese

1. Le entrate di cui all'art 7 punto 1 sono ripartite nei seguenti capitoli di bilancio:
 - a) "Contributo al Fondo Nazionale", le somme destinate al Fondo Nazionale;
 - b) "Fondo sostegno al reddito dei lavoratori" da utilizzare per gli interventi di cui al secondo comma dell'art. 2, il 78,3% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a);
 - c) "Fondo sostegno al reddito delle imprese" da utilizzare per gli interventi di cui al terzo comma dell'art. 2 punto 2, il 21,7% delle entrate al netto delle somme di cui al punto a).

Si dà atto che le percentuali indicate ai punti b) e c) corrispondono a quelle dell'A.I. 21.7.88 - rispettivamente pari all'80% e al 20% - calcolate sugli importi al lordo dei contributi previdenziali attualmente in vigore.

Le risorse da destinare alle spese di gestione dell'E.L.B.A., determinate così come previsto dall'art.13, saranno trimestralmente imputate ai capitoli di cui ai punti b) e c) precedenti.

Art. 16 - Controversie

1. Contro le decisioni del Consiglio d'Amministrazione può essere inoltrato ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento della decisione, al Collegio dei Garanti che decide insindacabilmente entro i 60 giorni successivi. La decisione con la relativa motivazione è comunicata al ricorrente e all'E.B.A. competente.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri, dei quali uno indicato congiuntamente dalle OO.AA. regionali, uno indicato congiuntamente dalle OO.SS. regionali ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo fra persone esperte in materie giuridiche. Il Collegio dei Garanti resta in carica due anni e può essere rinnovato.
3. Gli organi dell'E.L.B.A. sono tenuti a dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti, qualora le stesse siano accettate dal ricorrente.

ACCORDO SULLE PROVVIDENZE E PROCEDURE DEL FONDO REGIONALE PER LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA'

ELENCO DELLE PROVVIDENZE PREVISTE PER L'ANNO 2006

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI

1. Contratti di solidarietà
2. Sospensione attività lavorativa
3. Interventi per la disoccupazione
4. Anzianità professionale aziendale
5. Borse di studio

Per l'anno 2006 le risorse a disposizione del Fondo sostegno al reddito dei lavoratori sono integrate con la somma di 2 milioni di euro trasferita dal Fondo sostegno al reddito delle imprese.

Fermo restando quanto in materia concordato dall'A.I. del 14-02-06 capitolo bilateralità, subcomma operatività, nel quale si affida alle parti sociali regionali il compito di adeguare le risorse della bilateralità in ragione del tempo intercorso e in previsione della definizione del modello universale dei versamenti e del conseguente stanziamento delle risorse per le provvidenze future, per l'anno 2007 si conferma l'impegno a garantire un gettito al fondo sostegno al reddito dei lavoratori di una quantità di risorse analoga al 2006 e comunque a copertura delle provvidenze definite dagli accordi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il consiglio d'amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera b) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando l'erogazione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3 all'interno degli stanziamenti semestrali.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

1. Formazione apprendisti
2. Interventi per lo sviluppo dell'occupazione
3. Promozione dei sistemi di qualità
4. Formazione imprese
5. Eventi eccezionali
6. Provvidenza di bacino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 punto 7 dell'accordo relativo al fondo regionale per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti, il Consiglio d'Amministrazione procede allo stanziamento delle risorse previste alla lettera c) primo comma art. 15 del suddetto accordo fra le varie provvidenze, privilegiando l'erogazione di quella di cui al punto 5 all'interno degli stanziamenti semestrali.

Le parti si danno atto che l'insieme delle provvidenze e dei rispettivi stanziamenti costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 15 dell'accordo istitutivo del F.T.P.

Il presente accordo entra in vigore il 1 giugno 2006 e scadrà il 31 dicembre 2006 e s'intenderà prorogato di anno in anno nel caso in cui le parti firmatarie non notificheranno all'ELBA, entro il 30 novembre di ogni anno decisioni diverse.

Le parti si incontreranno entro il 30.09.2006 per esaminare l'attualità delle provvidenze in essere al fine di una loro eventuale ridefinizione.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate a riduzioni di orario di cui all'art. 5 L. 236/93 ed agli accordi interconfederali.

2. Misura delle provvidenze

In caso di riduzione dell'orario annuo di lavoro, il periodo interessato dal contratto di solidarietà non potrà essere inferiore a tre settimane e superiore ai limiti di legge. In ogni caso la riduzione non potrà comunque essere inferiore a 80 ore e superiore ai limiti di legge.

Previo accordo sindacale il Fondo eroga al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, il 50% della retribuzione calcolata su paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Fermo restando le disposizioni di legge in materia, il limite per l'accesso ai contratti di solidarietà per i lavoratori part-time, sarà riproporzionato sulla base dell'orario di lavoro in atto.

Il Fondo Regionale erogherà la provvidenza anche a quei lavoratori che non dovessero eventualmente beneficiare del contributo pubblico.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziate.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di stipula dell'accordo sindacale e alle successive scadenze rientranti nella durata del contratto di solidarietà;
- depositare presso l'E.B.A. competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P.. La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'E.B.A..

Alla fine di ogni gruppo di 13 settimane e, in ogni caso, entro il termine perentorio di un mese dalla fine del periodo interessato dal contratto di solidarietà, le imprese comunicano, in via telematica o direttamente all'E.B.A., le variazioni intervenute, allegando un elenco aggiornato dei soggetti beneficiari al fine di consentire il ricalcolo del contributo. L'E.B.A., tenuto conto delle eventuali comunicazioni di cui sopra, autorizza l'erogazione del contributo relativo al periodo trascorso e l'E.L.B.A. provvede all'erogazione del pagamento all'impresa.

4. Disposizioni varie

Durante il periodo di riduzione dell'orario di lavoro la retribuzione diretta, indiretta e differita matura in modo proporzionale all'orario effettivamente svolto.

Le parti hanno inteso fornire alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato. Pertanto si impegnano a rimuovere tempestivamente gli ostacoli che si presentassero.

In occasione di eventuali interventi legislativi modificativi o sostitutivi della L. 236/93 le parti firmatarie si incontreranno per le opportune modifiche.

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

Premesso che l'accordo nazionale del 20 luglio 1993 stipulato fra FRAL/Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL e UIL prevede che nei casi di crisi congiunturali le parti, nelle sedi bilaterali sindacali previste dall'A.I. 21.7.1988, capitolo relazioni Sindacali, punti 1) e 2), potranno sottoscrivere un accordo per procedere, in luogo di licenziamenti, alla riduzione dell'orario di lavoro e/o di sospensione di tutti o di parte dei lavoratori dell'azienda interessata, le parti regionali con il presente verbale individuano le modalità da seguire per dare concreta attuazione alla richiamata procedura.

1. Per la validità degli accordi relativi ai contratti di solidarietà, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere preventivamente sottoscritti almeno dalla organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.

Gli accordi dovranno essere inoltre sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i. Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.

2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le R.S.B. presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere ai contratti di solidarietà.

Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed ove ricorrano per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale va presentato entro 15 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti i contratti di solidarietà stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti hanno realizzato quanto previsto dall'accordo del 20 luglio 1993 relativo alle procedure per l'accesso ai contributi pubblici previsti dall'art. 5 della legge 236/93 e successive modificazioni.

VERBALE DI ACCORDO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

(Accordo regionale artigianato del 19.04.2006)

(Allegare la modulistica richiesta dal Ministero)

Addì _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella
persona del Sig. _____ anche in rappresentanza ad assistenza della ditta
_____ di _____
presente nella persona del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del/dei Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

Nel corso dell'incontro l'azienda ha comunicato quanto segue:

(indicare i motivi: ad esempio perdita di mercato, investimenti tecnologici, trasformazione di attività, ecc.)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

_____ (precisare quali: esempio commerciali, di risanamento, ecc.)

_____ dirette a ristabilire il normale andamento produttivo, ed al fine di evitare il licenziamento di n° _____ dipendenti

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1. Tipologia di intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare un sussidio a favore dei dipendenti sospesi dall'attività lavorativa, giusto quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, per le seguenti situazioni aziendali di carattere transitorio o temporaneo:

- 1) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
- 2) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
- 3) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
- 4) incendio;
- 5) calamità naturali.

Il sussidio è corrisposto per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 60 giorni lavorativi da conteggiarsi nell'arco dei 14 mesi precedenti dall'inizio della sospensione.

L'accesso a tale provvidenza può essere richiesto nei casi in cui non ricorra la stagionalità delle prestazioni.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale (cigs) erogati dall'INPS.

2. Misura delle provvidenze

Il Fondo eroga un sussidio pari al 40% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione.

Il sussidio è aumentato all'80%:

- nel caso in cui il soggetto non abbia i requisiti per accedere al sussidio di disoccupazione ordinaria o speciale
- per le eventuali giornate successive a quelle per le quali è stata erogata dall'INPS l'indennità di disoccupazione.

Le provvidenze verranno erogate in base alle disponibilità finanziarie stanziata.

3. Procedure

Per accedere alle provvidenze le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di stipula dell'accordo sindacale;
- depositare presso l'EBA competente per territorio l'originale del verbale di accordo sindacale, conforme al facsimile allegato al presente accordo, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione;
- inoltrare domanda entro il termine perentorio di un mese dalla sottoscrizione dell'accordo sindacale, per conto dei lavoratori, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- Entro il termine di 5 giorni dalla fine del periodo di sospensione indicato nell'accordo sindacale, l'impresa comunica all'E.B.A. le eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nel verbale di accordo, l'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P..

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa tramite l'E.B.A..

Entro un mese dalla fine del periodo di sospensione indicato nell'accordo sindacale, l'ELBA. provvede all'erogazione del contributo ai lavoratori per il tramite dell'impresa.

4. Disposizioni varie

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti hanno inteso fornire ai lavoratori un sostegno in caso di mancanza del reddito e alle imprese uno strumento certo ed effettivamente utilizzabile per far fronte al variare del mercato.

5. Disposizioni finali

L'accordo sindacale è previsto esclusivamente per accedere alle provvidenze del Fondo.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PROCEDURE PER LA STIPULA DEGLI ACCORDI

1. Per la validità degli accordi relativi alla sospensione dell'orario di lavoro, il cui modulo da compilare si allega, gli stessi dovranno essere sottoscritti, preventivamente e comunque, per eccezionali e giustificati motivi, non oltre 5 giorni dalla data di inizio della sospensione, almeno dalla Organizzazione artigiana territorialmente competente, alla quale l'impresa è iscritta o conferisca mandato e da almeno un rappresentante sindacale di bacino.

Gli accordi dovranno inoltre essere sottoscritti dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

In presenza di sospensioni derivanti da eventi eccezionali il consiglio d'Amministrazione può deliberare termini diversi per la sottoscrizione dell'accordo sindacale.

Le OO.AA. e le OO.SS. individueranno rispettivamente al loro interno le opportune procedure per garantire il flusso delle informazioni.

2. Per l'ipotesi diversa da quella prevista dal punto precedente, l'impresa informerà preventivamente le OO.AA. e le RSB presenti sul territorio dell'intenzione di ricorrere alla sospensione dell'orario di lavoro.

Le parti si incontreranno, entro 10 giorni dalla richiesta, per accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità ed, ove ricorrano, per procedere alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. In caso di mancata comparizione o di mancato accordo ciascuna delle parti potrà richiedere l'intervento della Direzione Provinciale del Lavoro.

In tal caso l'accordo, che dovrà essere sottoscritto preventivamente, dovrà inoltre essere controfirmato dall'imprenditore e dal/dai dipendente/i interessato/i.

3. L'accordo sindacale va presentato entro 15 giorni all'E.B.A. territorialmente competente che ne rilascerà ricevuta.
4. Le procedure qui indicate ai punti 1), 2) e 3) si applicano a tutti gli accordi di sospensione stipulati nella Regione Lombardia senza necessità di ulteriori accordi territoriali. A livello territoriale potranno essere individuate dalle parti specifiche procedure di contenuto equivalente alla presente. Copia degli eventuali accordi dovrà essere inviata alle parti regionali.

**VERBALE DI ACCORDO
PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

(Accordo regionale artigianato del 19.04.2006)

Addi _____ in _____

TRA

(l'Associazione/Unione artigiani) _____ nella
persona del Sig. _____ in rappresentanza ad assistenza della ditta
_____ di _____ presente
nella persona del Sig. _____

E

il rappresentante sindacale di bacino presente nella persona del Sig.

_____ presenti i lavoratori dell'azienda.

PREMESSO


- che nel corso dell'incontro l'azienda ha dichiarato di trovarsi in stato di crisi produttiva per i
seguenti motivi:

(indicare i motivi)

in relazione alle iniziative intraprese dall'azienda

(precisare quali)

dirette a ristabilire il normale andamento produttivo



stipulano

la presente intesa ai sensi dell'accordo regionale del 19.04.2006.

La sospensione interesserà n° _____ lavoratori ai quali viene consensualmente sospeso l'orario di lavoro nella misura di n° ore _____ a decorrere dal _____ e fino al _____.

La retribuzione diretta, indiretta e differita non matura durante il periodo di sospensione dell'orario di lavoro.

Alla luce di esigenze di maggior lavoro, che comportino l'interruzione anticipata della sospensione del lavoro, l'azienda ne darà comunicazione al lavoratore almeno 48 ore prima, a mezzo telegramma.

Per quanto non previsto si rinvia all'accordo del 19.04.2006, i cui contenuti sono conosciuti ed integralmente accettati dai lavoratori e dall'azienda.





Letto, confermato e sottoscritto.

Per le OO.AA.
(L'Associazione o Unione di)

Per le R.S.B.

L'azienda

I lavoratori (per presa visione ed integrale accettazione)
Nome e Cognome firma



INTERVENTI PER LA DISOCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Tale provvidenza è incompatibile con i trattamenti di mobilità erogati dall' INPS.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il sussidio è concesso a favore dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, licenziati da imprese per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 104 lordi settimanali (80 per gli apprendisti) per un massimo di 15 settimane e subordinatamente alla permanenza dello stato di disoccupazione.

In presenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, gli importi sopra indicati sono calcolati in proporzione all'orario effettivo.

Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio del secondo mese successivo a quello in cui il rapporto di lavoro è cessato, deve contenere fra l'altro:

- la motivazione dell'avvenuto licenziamento;
- l'impegno a non impugnare i motivi del licenziamento o a comunicare immediatamente l'eventuale impugnazione;
- l'impegno a comunicare tassativamente la cessazione dello stato di disoccupazione entro 5 giorni dal suo verificarsi.

L'E.B.A. delibera sull'ammissibilità della domanda. Il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la domanda, determina l'entità del contributo imputando l'importo complessivo allo stanziamento del semestre in corso. Per quanto non indicato si applicano le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore e all'impresa tramite l'E.B.A..

L'E.L.B.A. provvede ad erogare il sussidio al termine delle 15 settimane o alla cessazione dello stato di disoccupazione, se precedente.

In presenza di contestazione del lavoratore sui motivi del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione sospende l'erogazione fino al termine della controversia.

ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di premiare la professionalità dei lavoratori, il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano compiuto almeno 15 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa.

La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell'impresa non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio.

2. Durata e misure delle provvidenze

Per il dipendente che ha maturato una anzianità di servizio superiore a 15 anni presso la stessa impresa è previsto il contributo dell'anzianità professionale aziendale. Tale provvidenza sarà pari a euro 155 e sarà concesso allo stesso lavoratore a partire dall'anno 2000 una sola volta per biennio.

La provvidenza è concessa a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di maturazione dell'anzianità.

3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- L'attestazione della permanenza in servizio del lavoratore al momento della maturazione dell'anzianità suddetta;
- la data di assunzione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio del mese successivo al semestre solare nel corso del quale è maturata l'anzianità.

INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che incrementano l'organico.

L'incremento si verifica quando il numero di dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno (esclusi gli apprendisti) in forza al 31 dicembre è superiore a quello degli stessi dipendenti in forza al 1° gennaio precedente.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 3.330 dipendenti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso, nella misura di euro 155 per ogni dipendente, calcolato sulla differenza di organico fra le due date, a condizione che l'impresa sia in regola con il versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

3. Procedure

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare per ogni bacino il numero dei dipendenti ammessi a contributo.

Entro il mese di febbraio di ogni anno gli E.B.A., ovvero in sua assenza le parti sociali competenti per territorio, provvede ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'ELBA.

Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nella domanda deve essere indicato, oltre agli elementi identificativi dell'impresa, il numero dei dipendenti di cui al punto 1 in forza al 1° gennaio e al 31 dicembre.

La domanda va presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

BORSE DI STUDIO

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo regionale provvede ad erogare provvidenze a favore dei dipendenti che abbiano superato corsi regolari di studio in scuola di istruzione secondaria, universitaria e di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

Tali corsi dovranno avere una durata minima di 3 anni.

2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 260 per i corsi triennali, euro 520 per i diplomi di scuola di istruzione secondaria e euro 775 per i corsi o diplomi di laurea e sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti del contributo previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di conseguimento del titolo di studio.

3. Procedure

Per richiedere il sussidio i lavoratori debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- l'indicazione del corso di studi e della scuola nella quale si è superato il corso;
- la data di conseguimento del titolo di studio.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il diploma o la laurea.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale interviene per favorire la crescita della professionalità nell'impresa attraverso l'erogazione di contributi ai titolari, soci, collaboratori delle imprese che frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l'attività svolta dall'impresa.

Il contributo è altresì concesso all'impresa per la formazione dei dipendenti che non rientra nella tipologia finanziabile da Fondartiglianato.

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura del 25% del costo di partecipazione al corso e non potrà superare l'importo di euro 260. Il Fondo Regionale non interviene per i corsi comportanti spese inferiori a euro 155.

Nel caso di prestazioni a carattere misto o complesso, sono ammessi a contributo esclusivamente i costi relativi alla parte didattica separatamente indicati in fattura a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del corso di formazione.

3. Procedure

Per richiedere il contributo l'impresa deve presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è ultimato il corso e deve fra l'altro contenere:

- la dichiarazione di partecipazione al corso;
- gli elementi identificativi della fattura;
- il dettaglio dei costi contenuti nella fattura.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P., sulla erogazione del contributo.

Spetta in ogni caso all'EBA, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, decidere insindacabilmente sull'inerenza del corso all'attività dell'impresa e sulla determinazione della quota di costo non attribuibile all'attività didattica da escludere dal contributo.

EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede ad erogare contributi alle imprese a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da eventi eccezionali derivanti da fattori esterni, estranei all'impresa.

Gli eventi, per dar luogo all'indennizzo, devono comportare la sospensione parziale o totale della attività produttiva dell'impresa: pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell'orario di lavoro dei lavoratori dipendenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammesse a contributo le spese sostenute nei sei mesi successivi all'evento, relative al primo ripristino del ciclo produttivo, ivi compreso il rimborso del costo del personale dipendente utilizzato per riparazioni, manutenzione, pulizie locali, sgombero, ecc., nonché quelle conseguenti ai danni causati dall'evento agli immobili, impianti, attrezzature, materiali e prodotti. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni.

Il contributo è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro. Il Fondo Regionale non interviene per gli eventi comportanti spese ammissibili inferiori a 5.150 euro.

3. Procedure

Per richiedere l'ammissione al contributo le imprese debbono:

- essere in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data in cui si è verificato l'evento eccezionale.
- inoltrare domanda all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante il verificarsi dell'evento, la documentazione dei costi sostenuti e la dichiarazione di inesistenza di indennizzi da parte di Assicurazioni. La domanda va presentata entro il settimo mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Entro lo stesso termine la domanda può essere presentata anche qualora non si conosca l'indennizzabilità dell'evento da parte dell'assicurazione, in tal caso la pratica resta sospesa fino alla definizione della pratica assicurativa.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla ammissione della domanda al contributo.

Fermo restando le misure delle provvidenze, l'impresa potrà presentare anche prima dei sei mesi domande parziali allegando la documentazione dei costi sostenuti fino a quel momento.

PROMOZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA'

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di stimolare la crescita e il consolidamento delle imprese il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la certificazione dei sistemi di qualità aziendali: ISO 9001 (Vision 2000), ISO 14001 e EMAS, realizzata attraverso enti certificatori accreditati, compresi i relativi aggiornamenti.

2. Misura delle provvidenze

Sono ammessi a contributo i costi sostenuti per gli interventi di cui sopra nella misura del 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a euro 1.050. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a euro 1.550.

Nell'ambito delle risorse disponibili la precedenza alla provvidenza verrà data alle imprese che presentano domanda per la prima volta.

3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono:

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di rilascio della certificazione;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

- gli estremi della certificazione di qualità e la data del suo rilascio;
- una nota illustrativa dell'intervento e dei costi sostenuti;
- gli elementi identificativi delle fatture con i relativi costi.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato l'intervento ed emessa la relativa fattura.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del FTP, sulla erogazione del contributo.

FORMAZIONE ESTERNA DEGLI APPRENDISTI

1. Tipologia dell'intervento

Allo scopo di favorire la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna organizzate dagli enti pubblici competenti, il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la retribuzione delle ore di frequenza ai corsi.

Il contributo sarà concesso ad un numero massimo di 3.500 apprendisti a livello regionale, suddiviso fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

2. Misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura di euro 155 per ogni apprendista che ha frequentato il corso di formazione esterna secondo le disposizioni di legge ed amministrative di durata pari ad almeno 120 ore. In caso di durata inferiore stabilita dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 16 della Legge 196/97, il contributo è concesso in misura proporzionale.

3. Procedure

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero dei dipendenti ammessi a contributo per ogni bacino.

Entro il successivo mese di febbraio gli E.B.A., ovvero in loro assenza le parti sociali competenti per territorio, provvedano ad individuare i criteri di priorità per l'esame delle domande. In assenza di accordo i criteri saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Per richiedere il contributo, l'impresa deve :

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di ultimazione del corso;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato ultimato il corso.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dei criteri di priorità deliberati.

PROVVIDENZA DI BACINO

Allo scopo di rispondere a esigenze legate alla specificità del territorio, mediante accordo fra le parti sociali territoriali potranno essere individuate provvidenze specifiche. L'accordo territoriale dovrà prevedere la tipologia dell'intervento e la misura del contributo.

Per questa provvidenza viene stanziata la somma complessiva annuale di 350.000 euro, suddivisa fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P. .

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. provvede a determinare la quantità di risorse da assegnare ad ogni bacino.

In assenza degli accordi territoriali, troverà applicazione la seguente provvidenza.

1. *Tipologia dell'intervento*

Allo scopo di favorire la promozione dei prodotti e dei servizi delle imprese artigiane il Fondo eroga contributi a fronte di costi sostenuti per la partecipazione a mostre e fiere, in Italia e all'estero, di carattere nazionale o internazionale

2. *Misura delle provvidenze*

All'interno degli stanziamenti previsti per ogni bacino, il contributo è concesso nella misura 15% dei costi documentati e non potrà essere superiore a euro 1.000. Per essere ammesso a contributo il costo deve essere superiore a euro 1.500.

3. *Procedure*

Per richiedere il contributo, l'impresa deve :

- essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio della manifestazione;
- presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, in via telematica o direttamente all'E.B.A. competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda va presentata entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa la manifestazione.

PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE

Le parti condividono gli obiettivi della valorizzazione delle risorse umane, della crescita delle capacità professionali dei lavoratori, anche attraverso la formazione, del monitoraggio dell'occupazione e delle sue dinamiche, affidando a E.L.B.A. il compito di realizzare tali obiettivi. A questo scopo hanno apportato modifiche allo statuto di E.L.B.A., il cui nuovo testo viene allegato al presente accordo.

Per l'attuazione dei compiti sopra previsti, E.L.B.A. potrà avvalersi delle competenze tecnico-scientifiche che vengano poste a disposizione dalle organizzazioni costituenti, nonché stipulare convenzioni con istituti ed enti particolarmente qualificati e competenti.

E.L.B.A. terrà altresì contatto con gli enti e le istituzioni pubbliche preposte, anche al fine di usufruire delle risorse finanziarie pubbliche previste per gli scopi e le iniziative elencate precedentemente, sulla base del programma di attività.

In relazione alle attività sopra indicate, viene istituito un Comitato Tecnico composto da 12 membri, con adeguate competenze tecniche, dei quali 6 indicati dalle OO.AA. e sei dalle OO.SS.. Le stesse parti che li hanno nominati possono procedere alla loro sostituzione in qualsiasi momento.

All'interno del Comitato vengono individuati due coordinatori, uno su indicazione delle OO.AA. e l'altro su indicazione delle OO.SS..

Al momento del suo insediamento, il Comitato determina le regole del suo funzionamento.

Compiti del Comitato sono quelli di proporre al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. il piano di lavoro annuale e le iniziative da attuare nelle materie di sua competenza, nonché di collaborare alla gestione e al coordinamento delle attività di cui al presente accordo.

A tale scopo i coordinatori del Comitato partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. quando vi siano iscritti all'ordine del giorno argomenti riguardanti la formazione e l'occupazione.

Le parti considerano importante il ruolo di E.L.B.A. per determinare condizioni favorevoli allo sviluppo del sistema delle imprese e della professionalità dei lavoratori, nell'ambito delle linee strategiche concordate: a tale scopo si impegnano a fornire a E.L.B.A. indicazioni utili a determinare le linee di attività pluriennali.

Con le medesime finalità le parti, dopo l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, s'incontreranno per verificare l'attuazione delle linee strategiche e dell'attività dell'Ente.

OSSERVATORIO DELL'ARTIGIANATO LOMBARDO

Allo scopo di monitorare l'andamento del comparto artigiano e di coglierne in anticipo sia le dinamiche che le condizioni atte a favorirne lo sviluppo, viene istituito l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

In particolare l'Osservatorio:

1. promuove le iniziative utili per realizzare e diffondere una maggiore conoscenza del comparto artigiano;
2. provvede alla raccolta dei dati riguardanti il settore (anche suddiviso per comparti merceologici) anche presso gli enti che ne curano la rilevazione, alla loro analisi e alla diffusione alle parti sociali, sia confederali che di categoria, anche al fine di individuare elementi di conoscenza utili per la contrattazione collettiva regionale;
3. collabora, anche mediante stipula di apposite convenzioni, con altri enti pubblici e privati;
4. fornisce le notizie e le informazioni utili per una migliore conoscenza del comparto e provvede a realizzare anche i progetti definiti fra le parti.

L'Osservatorio è collocato all'interno di E.L.B.A..

Per l'esercizio della sua attività l'Osservatorio utilizza, oltre ad una quota parte delle risorse di E.L.B.A., sulla base delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, le eventuali risorse determinate dai soci ed eventuali contributi erogati per questa attività da enti pubblici e privati.

E' istituito un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di coadiuvare E.L.B.A. nella impostazione e organizzazione dell'attività dell'Osservatorio.

Tale Comitato è composto da dodici componenti, con adeguate competenze in relazione ai compiti affidati all'Osservatorio, dei quali sei indicati dalle OOAA e sei dalle OOSS, che possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle organizzazioni che li hanno designati.

VERBALE DI INTESA 17/06/1997
PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 03.09.96
(con le modifiche apportate dall'accordo 19.04.2006)

PREMESSA

Le parti riconoscono che in Lombardia il comparto dell'artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l'occupazione.

Le parti riconoscono che le problematiche dell'ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell'impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell'impresa, impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le normative introdotte dal Decreto Legge 626/94 e seguenti non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane.

Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l'importanza che, fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l'artigianato.

Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e si conviene quanto segue:

1. ORGANISMI PARITETICI ARTIGIANATO (OPTA)

Le funzioni degli Organismi Paritetici Artigianato previste dall'A.I. 3/9/96 sono attribuite agli EBA territoriali. Tali funzioni vengono esercitate attraverso un apposito comitato denominato Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA).

Gli accordi territoriali costitutivi degli EBA prevedono la composizione, le regole e le garanzie di funzionamento del comitato, che dovrà essere paritetico e presieduto da un Presidente e da un Vice Presidente.

Laddove sussistano oggettivi problemi di funzionamento dei comitati OPTA, interverranno nell'ambito delle rispettive competenze le OO.AA., le OO.SS. regionali e/o il Comitato Paritetico Regionale (CPRA).

2. COMITATO PARITETICO REGIONALE - C.P.R.A.

Il C.P.R.A. assume i compiti ad esso assegnati dall'A.I. del 03/09/96 e tratta su ogni altra materia sottoposta dagli O.P.T.A. o dalle parti sociali regionali. Potrà inoltre avanzare proposte alle parti sociali regionali relative all'applicazione degli accordi nazionali e regionale e delle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza sul lavoro.

Il C.P.R.A. è composto da 12 componenti, espressi in numero di 6 dalle OO.AA. e in numero di 6 dalle OO.SS., nominati congiuntamente dalle rispettive parti regionali.

Essi durano in carica due anni.

Essendo la nomina di un componente a carattere fiduciario, il socio che lo ha nominato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Qualora un componente nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata - per il periodo residuo - mediante nomina da parte dell'Organizzazione di appartenenza.

All'interno del Comitato vengono individuati due coordinatori, uno su indicazione delle OO.AA. e l'altro su indicazione delle OO.SS..

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega, farsi rappresentare in Consiglio da altro componente.

Il C.P.R.A. si riunisce di norma una volta al mese.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della relativa documentazione, è inviata ai componenti, al Presidente e al Vice Presidente di E.L.B.A. e alle parti sociali regionali almeno 15 giorni prima della data della riunione.

La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno 9 dei componenti o dei loro delegati e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti o dei loro delegati.

Delle riunioni del C.P.R.A. dovrà essere redatto verbale, inviato alle parti sociali, che sarà approvato anche nella seduta successiva.

Il C.P.R.A. non può assumere deliberazioni in contrasto con gli accordi regionali.

I coordinatori del C.P.R.A. partecipano alle riunioni del Consiglio di E.L.B.A. quando siano all'ordine del giorno argomenti di interesse del C.P.R.A..

Il C.P.R.A. predispose entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene allegata al Bilancio E.L.B.A. e trasmessa alle parti sociali regionali.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il C.P.R.A. opera in piena autonomia, utilizzando le risorse organizzative e del personale di E.L.B.A..

3. RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI

Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale è più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

3.1. Rappresentante territoriale

I Rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle vigenti disposizioni, sono assolti nelle sedi territorialmente convenute.

A decorrere dall'anno 2006 in relazione al punto 4.11 dell'A.I. del 3.9.1996 le imprese tenute verseranno entro il 31 marzo di ciascuno anno al Fondo regionale per la rappresentanza sindacale euro 9 annui per dipendente in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.

A tal fine non si computano i lavoratori a domicilio ed i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.

L'importo delle euro 9 per dipendente è così suddiviso:

euro 5 per l'attività dei rappresentanti territoriali;
euro 2 per rendere funzionale l'attività sul territorio;
euro 2 a favore del sistema delle imprese.

Per gli anni precedenti l'adempimento di cui sopra è stato assolto mediante contrattazione regionale.

3.2. Rappresentante aziendale per la sicurezza (imprese fino a 15 dipendenti)

Nel caso in cui entro il 28 febbraio 1998 le Organizzazioni nazionali di Categoria di cui al punto 5 dell'A.I. del 3 settembre 1996 non abbiano regolamentato il rappresentante aziendale per la sicurezza per le imprese fino a 15 dipendenti, in Lombardia, troverà applicazione la seguente disciplina.

Le imprese provvedono ad informare l' O.P.T.A., e i propri lavoratori per la costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno.

Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.

Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi.

Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest'ultimo invierà tempestivamente copia del verbale all' O.P.T.A..

L'esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro.

Il rappresentante per la sicurezza durerà in carica 3 anni.

A tali rappresentanti verrà realizzata la formazione, a cura dell'O.P.T.A., secondo modalità indicate dal C.P.R.A., così come previsto dal precedente punto 2. Per tale formazione sarà rilasciata dall'O.P.T.A. apposita certificazione di idoneità. In tal caso le imprese sono esentate dal procedere agli accantonamenti previsti dal punto 4.11 dell'A.I. del 03.09.96.

Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all'art. 19 del Decreto Lgs.vo 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale.





A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 10 ore annue per le imprese fino a 5 dipendenti e 16 ore annue per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, escluse le ore necessarie all'espletamento dei compiti di cui alle lettere b),c),d),g),i) e l) dell'art. 19 del Decreto Lgs.vo 242/1996 a modifica del citato Decreto Lgs.vo 626/1994.

L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell'impresa.

Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.

Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 24 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per l'eventuale aggiornamento nel biennio successivo.

In caso di dimissioni o cessazione dell'incarico del rappresentante aziendale per la sicurezza, l'impresa rientra nel sistema di rappresentanza territoriale per la sicurezza fino a quando i lavoratori non provvedono alla nuova nomina.



NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all' O.P.T.A. entro il 20 marzo 1998. In tal caso il versamento al Fondo Regionale resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 30.04.1998.

4. EROGAZIONE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE TERRITORIALI PER LA SICUREZZA

I rappresentanti per la sicurezza sono messi in condizione di operare utilizzando quota parte delle risorse, previste al punto 4.11 dell'A.I. (euro 5) che affluiranno nel Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia.

Tali risorse saranno attribuite secondo i criteri e le procedure stabilite dall'accordo regionale del 17.06.1997.

5. FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

La formazione è realizzata all'interno dei programmi predisposti dal C.P.R.A., utilizzando le risorse previste nel verbale di intesa di attuazione dell'accordo del 19.04.2006.

Con tale formazione si ritengono adempiuti gli obblighi di formazione previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali in materia di sicurezza.

FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA

Art. 1 - Istituzione

1. Su iniziativa delle organizzazioni regionali lombarde dell'artigianato CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI (OO.AA.) E' istituito il "Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia - F.A.C.L." (di seguito chiamato "Fondo").
2. Il Fondo non ha personalità giuridica ed è amministrato dall'Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato - E.L.B.A. secondo quanto previsto dal presente accordo e dalla statuto dell'E.L.B.A..

Art. 2 - Scopi del Fondo

1. Il Fondo è istituito in attuazione dell'Accordo interconfederale 21.07.1988 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale della regione Lombardia del 27.11.1989 e successive modificazioni e si propone quale scopo la destinazione delle risorse versate dalle imprese artigiane per le attività previste:
 - a) dall'accordo interconfederale 21.07.1988 al punto 5 (attività della rappresentanza di bacino e secondo comma (attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali) e successive modificazioni;
 - b) dall'accordo interconfederale 03.09.1996 all'art. 4, punto 11 (rappresentanza per la sicurezza) e successive modificazioni.

Art. 3 - Risorse del Fondo

1. Le risorse che costituiscono il Fondo sono quelle derivanti:
 - a) da quanto versato dalle imprese a norma degli accordi richiamati nel precedente articolo;
 - b) da contributi pubblici e privati espressamente destinati agli scopi del Fondo.
2. Le risorse indicate al comma precedente non fanno parte del fondo comune dell'E.L.B.A.. Le stesse, saranno contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, così come i loro utilizzi. I contributi di cui al punto a) sono determinati dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Art. 4 - Contributo

1. Sono tenute al versamento del contributo di cui all'art. 3 le imprese appartenenti ai settori coperti da CCNL stipulati fra le OO.AA. e le OO.SS. nazionali e dagli accordi interconfederali anche regionali.
2. Il calcolo del contributo va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tal fine non si computano:
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti dal lavoro.
3. Le imprese dovranno provvedere al versamento del contributo entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A..

Art. 5 - Ripartizione dei versamenti

1. Entro il 15 di ogni mese E.L.B.A. provvede alla ripartizione degli accantonamenti effettuati dalle imprese, e accreditati dall'ente incaricato della riscossione entro la fine del mese precedente, fra i vari bacini sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

2. RAPPRESENTANZA SINDACALE DI BACINO

Le quote incassate, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- a) il 12,5% delle stesse in un conto intestato "Attività congiunte" per il finanziamento dell'attività degli E.B.A.;
- b) il 20% delle stesse in un conto intestato "Sviluppo contrattazione";
- c) il restante 67,5% in un conto intestato "Rappresentanze Sindacali di Bacino" e relativo alle attività di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21/07/1988.

Le quote di cui ai punti a) e c) saranno contabilizzate in separati conti di bacino sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

3. RAPPRESENTANZA TERRITORIALE PER LA SICUREZZA

Le quote incassate, al netto del contributo per le spese di funzionamento dell'E.L.B.A., verranno contabilizzate in separati conti come segue:

- a) il 22,22% delle stesse in un conto intestato "Programmi congiunti" per il finanziamento delle attività degli E.B.A.;
- b) il 22,22% delle stesse in un conto intestato "Sviluppo prevenzione";
- c) il restante 55,56% in un conto intestato "Rappresentanza territoriale per la sicurezza" e relativo alle attività di cui al punto 4.1 dell'A.I. 03.09.1996.

4. Le quote di cui ai punti a) e c) saranno contabilizzate in separati conti di bacino sulla base della collocazione territoriale delle imprese.

5. Nel caso in cui le OO.AA e le OO.SS dovessero concordare criteri di ripartizione fra i bacini diversi dalla provenienza territoriale, gli stessi dovranno essere comunicati all'E.L.B.A..

Art. 6 - Contributo alle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.

1. Il F.A.C.L. concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO. AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.
2. Alla fine di ogni trimestre il Comitato del F.A.C.L. autorizza il trasferimento all'E.L.B.A. del contributo per il funzionamento dell'Ente relativo al trimestre scaduto.

Art. 7 - Rendiconti

1. L'E.L.B.A. provvederà a mettere a disposizione del Comitato F.A.C.L. e delle OO.AA. stipulanti i dati di rendiconto mensili. Provvederà inoltre all'invio del rendiconto trimestrale alle organizzazioni nazionali e regionali CGIL-CISL-UIL e Confartigianato-CNA-CASA-CLAAI, previa convalida dello stesso da parte del Comitato del F.A.C.L..
2. Qualora ciò fosse rilevabile dai dati relativi alle imprese versanti le quote attribuite ad ogni bacino nel rendiconto semestrale verranno ulteriormente suddivise sulla base del settore merceologico di appartenenza delle imprese, individuato dal CCNL applicabile alle varie imprese.

Art. 8 - Comitato

1. Il Comitato del Fondo per l'assistenza contrattuale della Lombardia (Comitato) è composto da un rappresentante per ognuna delle quattro OO.AA..

2. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età.

3. La convocazione del Comitato è fatta dal Presidente o su richiesta scritta di almeno uno dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti dei componenti del Comitato in carica e saranno fatte constare da verbali sottoscritti da tutti i componenti presenti.
5. Il Comitato dura in carica due anni.

Art. 9- Compiti del Comitato

1. Il Comitato delibera in ordine alla destinazione e delle risorse accantonate nel Fondo nell'ambito di quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 10 - Gestione del Fondo

1. Fermo restando quanto indicato nell'articolo precedente, la gestione delle risorse del Fondo spetta al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A., ivi compresa la scelta delle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate; dovrà essere in ogni caso assicurata la liquidità necessaria per l'erogazione delle risorse nei termini previsti dal regolamento e dagli accordi sindacali.
2. Le risorse di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1 saranno gestite con contabilità separata.
3. Gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo affluiscono al fondo comune dell'E.L.B.A..
4. Il Fondo concorre al sostenimento delle spese di funzionamento dell'E.L.B.A.. Mediante accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali sarà determinata l'entità delle risorse del Fondo finalizzata a tale scopo.

Art. 11 - Erogazione delle risorse

1. In base a quanto convenuto nell'Accordo per l'erogazione delle risorse alla rappresentanza sindacale di bacino e alla rappresentanza territoriale per la sicurezza (Allegato A), l'E.L.B.A. provvederà - previa decisione del Comitato del F.A.C.L. - ad accreditare alla fine di ogni trimestre ai Fondi Regionali per la rappresentanza sindacale di bacino e per la rappresentanza territoriale per la sicurezza della CGIL, CISL e UIL le risorse accantonate alla stessa data sui conti di cui al precedente art. 5, punto 2, lettera c) e punto 3, lettera c), corredando la comunicazione dell'avvenuto accredito con i prospetti indicati nel citato accordo.
2. Con le medesime scadenze e modalità si provvederà alla canalizzazione delle risorse accantonate:
 - a) sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera a) e punto 3, lettera a), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per le attività congiunte di bacino e per i programmi congiunti (Allegato B);
 - b) sui conti di cui all'art. 5, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b), secondo quanto previsto dall'Accordo per l'erogazione delle risorse per lo sviluppo della contrattazione e della prevenzione" (Allegato C).

Art. 12 - Funzioni di controllo delle OO.SS.

1. Allo scopo di consentire a CGIL-CISL-UIL regionali il più ampio controllo ad esse attribuito dagli A.I. 21.7.1988 e 3.9.1996, si conviene che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7, i componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dalle OO.SS. abbiano accesso a tutta la documentazione attinente la gestione del Fondo, con ampia facoltà di verifica.

Art. 13 - Rendiconto annuale

1. Successivamente alla chiusura dell'esercizio sociale dell'E.L.B.A. il Comitato approva il rendiconto riguardante le risorse affluite nel Fondo e l'utilizzo delle stesse.
2. Il Comitato redige inoltre la relazione sul Fondo che sarà allegata al bilancio dell'E.L.B.A..
3. Le risorse non utilizzate nel corso dell'esercizio saranno utilizzate nell'esercizio successivo per il conseguimento degli scopi del Fondo, secondo quanto previsto dal regolamento e dagli accordi fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali.

Milano, 19.04.2006

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BACINO E ALLA RAPPRESENTANZA SINDACALE PER LA SICUREZZA. - Allegato A)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.07.1988 e successive modificazioni istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 03.09.1996 e successive modificazioni istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra FRAL-CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA e CASA regionali costituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A.;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 07.02.1992 meglio individua la figura dei rappresentanti sindacali di bacino;
- l'Accordo Interconfederale Regionale 17.06.1997 dà attuazione all' A.I. 03.09.1996

PRESO ATTO

- che CGIL, CISL e UIL regionali hanno proceduto alla costituzione di Fondi rispettivamente denominati:
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CGIL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della CISL,
 - Fondo regionale dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza della UIL,aventi per scopo la gestione delle risorse, con contabilità separata, per l'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e dei rappresentanti territoriali per la sicurezza da esse rispettivamente riconosciuti e comunicati alle OO.AA., nonché l'erogazione delle medesime risorse ai soggetti interessati;
- che tali Fondi sono dotati di propria individualità e autonomia giuridica e gestionale rispetto alle OO.SS. che li hanno promossi

CONCORDANO

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto in precedenza pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare all'attività dei rappresentanti sindacali di bacino e di quelle da destinare all'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

- 1) A partire dal 1.1.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito ai Fondi sopra citati di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ai Fondi per l'anno precedente:
 - 20% nel primo trimestre;
 - 40% nel secondo trimestre;
 - 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate sui conti

intestati rispettivamente alla attività dei rappresentanti di bacino e alla attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.

La ripartizione delle risorse fra i tre fondi verrà effettuata sulla base delle rispettive indicazioni congiuntamente inviata dalle OO.SS. regionali al F.A.C.L.. La indicazione avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

Si dà atto che le OO.SS. regionali hanno comunicato che, fino a nuova e congiunta indicazione, le risorse saranno accreditate in modo paritetico ai tre fondi.

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

- 2) In allegato alla comunicazione dell'avvenuto accredito l'E.L.B.A. invierà ai Fondi un prospetto contenente la suddivisione delle risorse per ogni bacino sulla base della provenienza territoriale delle imprese che hanno effettuato gli accantonamenti o di eventuali altri criteri che le OO.AA. e le OO.SS. regionali dovessero concordare.
- 3) Ognuno dei Fondi provvederà, per i rappresentanti riconosciuti e comunicati dalle OO.SS. regionali rispettivamente promotrici, alla erogazione delle risorse ai soggetti interessati e per le finalità di cui al punto 1), 1° comma, dell'A.I. 21.07.1988 ovvero del punto 4.1 dell'A.I. 03.09.1996.
- 4) I Fondi sono vincolati ad utilizzare le risorse ricevute esclusivamente per le finalità indicate nel punto precedente, restando ad essi preclusa la loro destinazione e utilizzo per qualsiasi altro titolo.
- 5) Le parti dichiarano che quanto convenuto con il presente accordo costituisce integrale e conforme applicazione del contenuto degli accordi citati in premessa relativamente ai rappresentanti sindacali di bacino e ai rappresentanti territoriali per la sicurezza.

In particolare si dichiara che con l'accredito delle risorse ai Fondi:

- il F.A.C.L. avrà completamente adempiuto agli obblighi derivanti dagli accordi interconfederali nei confronti di qualsiasi soggetto interessato;
 - ai rappresentanti sindacali di bacino e territoriali alla sicurezza resterà escluso ogni rapporto diretto o indiretto con l'E.L.B.A e i Fondi ivi costituiti.
- 6) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dagli A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.
 - 7) Con l'attuazione di quanto previsto nei punti precedenti si intendono esauriti gli obblighi per le OO.AA. in materia.
 - 8) Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 16.01.2003, avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER ATTIVITA' CONGIUNTA DI BACINO E PER I PROGRAMMI CONGIUNTI - Allegato B)

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 21.07.1988 istituisce rappresentanti sindacali di bacino e istituisce e regola, con apposito protocollo, il fondo regionale per le attività della rappresentanza sindacale di bacino e per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali;
- l'Accordo Interconfederale 03.09.1996 istituisce rappresentanti territoriali per la sicurezza e regola il finanziamento dell'attività della rappresentanza territoriale per la sicurezza e dei programmi congiunti;
- l'Accordo del 23.12.1999 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASA regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno dell'E.L.B.A..

SI CONCORDA

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare alle attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali di bacino.

- 1) A partire dal 01.01.2003 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito agli E.B.A. di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ad ogni singolo E.B.A. per l'anno precedente:

- 20% nel primo trimestre;
- 40% nel secondo trimestre;
- 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..

Le parti s'incontreranno trimestralmente per verificare l'andamento di quanto previsto al presente punto.

- 2) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.

Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto il 16.01.2003, avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

**ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE PER
LO SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE E DELLA PREVENZIONE
(Allegato C)**

PREMESSO CHE

- l'Accordo Interconfederale nazionale 14.2.2006, nella parte in cui prevede la destinazione di risorse a favore del sistema delle imprese finalizzate allo sviluppo della contrattazione e delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- l'Accordo del 19.04.2006 fra CONFARTIGIANATO, CLAAI, CNA LOMBARDIA e CASARTIGIANI regionali istituisce il FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE DELLA LOMBARDIA all'interno di E.L.B.A..

CONSIDERATO CHE

- le attività relative alla contrattazione e alla sensibilizzazione delle imprese in ordine alla prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rientrano fra i compiti primari svolte dalle organizzazioni dell'artigianato;
- si rende opportuno favorire la possibilità di incrementare tali attività a servizio delle imprese.

SI CONCORDA

ad integrazione ed eventuale modifica di quanto precedentemente pattuito con gli accordi citati in premessa, di adottare le seguenti procedure attuative per l'erogazione delle risorse da destinare a favore del sistema delle imprese finalizzate allo sviluppo della contrattazione e delle attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- 1) A partire dal 01.01.2007 il Comitato del Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.) entro la fine dei primi tre trimestri solari darà mandato all'E.L.B.A. per l'accredito alle OO.AA. regionali di una somma pari alle seguenti percentuali delle risorse complessivamente accreditate ad ogni singola OO.AA. per l'anno precedente:
 - 20% nel primo trimestre;
 - 40% nel secondo trimestre
 - 35% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse relative all'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L..

La ripartizione delle risorse fra le OO.AA. regionali verrà effettuata sulla base delle indicazioni congiuntamente inviata dalle stesse al F.A.C.L. che manterrà la sua efficacia fino a che non venga sostituita da altra analoga comunicazione, che avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa. e

Per l'anno 2006, l'accredito alle OO.AA. regionali verrà effettuato trimestralmente sulla base degli effettivi incassi.

- 2) Tutto quanto sopra concordato non dovrà comportare per il F.A.C.L., per le OO.AA. e/o per le imprese oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, rispetto a quanto previsto dall'A.I. 21.07.1988 e 03.09.1996.

Il presente accordo avrà durata fino al 31.12.2006 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno salvo disdetta da inviare alle altre parti per lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

ENTI BILATERALI ARTIGIANATO TERRITORIALI – E.B.A.

- 1) Allo scopo di rendere funzionale ed organica la gestione della bilateralità e di dare attuazione nel territorio lombardo agli accordi sottoscritti fra le parti a livello regionale e di bacino, vengono costituiti gli Enti Bilaterali dell'Artigianato. La denominazione dell'Ente è la seguente: "Ente Bilaterale dell'Artigianato (seguito dal nome del bacino)" o, più brevemente, "E.B.A. (seguito dal nome del bacino)".
- 2) Gli E.B.A.:
 - 2.1) concretizzano sul territorio l'attività dell'E.L.B.A., secondo quanto previsto dagli accordi regionali.
 - 2.2) realizzano la bilateralità decisa dalle parti a livello territoriale. In questo ambito potranno, anche, essere individuati interventi aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli previsti da ELBA. In questo caso il versamento dei relativi contributi sarà contrattualmente obbligatorio e potrà, tramite convenzione, essere effettuato all'E.L.B.A. insieme a quello dei contributi previsti a livello regionale. Tali interventi saranno concessi esclusivamente alle imprese iscritte a E.L.B.A..
 - 2.3) attuano gli altri compiti a loro specificamente demandati dagli accordi regionali.Gli E.B.A. inoltre potranno:
 - fornire parere preventivo al Consiglio di Amministrazione dell'E.L.B.A. sulle richieste di rateazione;
 - formulare proposte al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. e ai Comitati Regionali per il miglioramento della funzionalità degli stessi;
 - inoltrare al Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. proposte di nuove iniziative;
 - inoltrare alle parti sociali regionali proposte di nuove provvidenze regionali del Fondo Regionale per la Tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti.
- 3) Gli E.B.A. rappresentano uno strumento importante per la promozione del sistema della bilateralità. In particolare predispongono iniziative per diffondere e migliorare la conoscenza della bilateralità e favorire il versamento dei contributi ai Fondi gestiti dall'E.L.B.A..

- 4) L'E.B.A. è costituito mediante accordo sindacale fra tutte le OO.AA. e le OO.SS. territorialmente competenti aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo, contenente lo statuto e l'indicazione degli eventuali altri compiti assegnati all'Ente.

Previa intesa con le OO.AA. e le OO.SS. regionali, tale accordo potrà individuare livelli territoriali per l'E.B.A. diversi dal bacino.

Nel caso in cui, successivamente alla data di costituzione dell'EBA, sorgano sul territorio nuove associazioni aderenti alle organizzazioni regionali e non ancora firmatarie degli accordi costitutivi dell'EBA, le stesse saranno autorizzate in via transitoria a istituire sportelli ELBA. L'ELBA corrisponderà a tali sportelli un compenso nella misura determinata dalle parti.

La durata della fase transitoria, nonché il compenso che ELBA corrisponderà a tali sportelli, saranno decisi attraverso accordo regionale tra le Parti.

5) L'appartenenza al sistema della bilateralità della Lombardia è subordinata alla condizione che l'accordo istitutivo e lo statuto dell'E.B.A. rispondano ai seguenti requisiti:

- la denominazione dovrà essere quella indicata al punto 1) e dovrà essere utilizzato il logo indicato dall'Ente Bilaterale Regionale;
- gli scopi e le finalità dovranno essere quelli indicati al punto 2);
- i soci dovranno essere le OO.AA. e le OO.SS. indicate al punto 4);
- la composizione degli organi dovrà essere paritetica fra le OO.AA. e le OO.SS.;
- la gestione delle risorse dovrà essere di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle funzioni ad esso attribuite ad apposite commissioni o comitati di sua nomina;
- dovrà essere previsto l'obbligo di attenersi alle procedure e alle decisioni dell'Ente e dei Comitati Bilaterali regionali per le materie di loro competenza;
- dovrà essere previsto l'obbligo, in caso di scioglimento dell'Ente, di destinare il patrimonio netto risultante dalla liquidazione a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS. regionali;
- dovrà essere redatto il bilancio di esercizio secondo lo schema predisposto da E.L.B.A..

Allo scopo di adempiere a quanto sopra prescritto, gli E.B.A. invieranno, entro un mese dalla loro adozione, copia dell'accordo e dello statuto (o delle loro modificazioni) al C.d.A. di E.L.B.A. per la verifica della loro corrispondenza ai requisiti indicati. Le parti territoriali dovranno apportare le eventuali modifiche richieste dal Consiglio di Amministrazione. Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso al Collegio dei Garanti.

6) A concorso delle spese per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dal livello regionale, all'E.B.A. vengono attribuite:

- le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti";
- una quota parte delle risorse versate al Fondo Tutela Professionalità, dalle imprese del bacino, nella misura stabilita con accordo fra le OO.AA. e le OO.SS. regionali: il trasferimento all'E.B.A. avverrà con cadenza semestrale.

7) Entro il 30 aprile di ogni anno gli E.B.A. approvano il bilancio dell'esercizio precedente redatto secondo i criteri indicati da E.L.B.A. e la relazione dell'attività svolta, con particolare attenzione alla promozione delle adesioni al sistema della bilateralità. Entro il termine tassativo del 31 maggio successivo ne inviano copia all'E.L.B.A. il quale ne invia tempestivamente copia alle parti regionali.

8) Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo da parte dell'E.B.A., l'E.L.B.A. ne informerà tempestivamente le parti regionali.

Nota a verbale: le parti sociali regionali entro il secondo semestre 2006 istituiranno una commissione paritetica che affronti le questioni relative alle conseguenze di un eventuale scioglimento degli E.B.A. e delle relative problematiche derivanti dalla destinazione del patrimonio

DETERMINAZIONE DEI VERSAMENTI ALL'ELBA

PREMESSO

- che gli accordi sottoscritti il 19.04.2006 prevedono versamenti a carico delle imprese, i cui importi sono stabiliti mediante accordo fra le parti;
- che si tratta quindi di procedere alla determinazione delle somme da versare a partire dal 01.01.2006;

si conviene quanto segue.

Contributo al FTP

Il contributo annuale dovuto dalle imprese al Fondo Tutela Professionalità, previsto dall'art. 9 dell'accordo del F.T.P. del 19.04.2006, è fissato in euro 46,50: l'importo è aumentato a euro 50,30 se il versamento è effettuato oltre un mese dalla scadenza prevista.

Le parti si danno atto che, alla luce degli incontri avvenuti nel 1995 con l'INPS regionale della Lombardia, ai versamenti e alle erogazioni delle provvidenze da parte del F.T.P. si applicano le disposizioni dell'art. 12, comma 4, lettera f) della legge 30.04.1969 e successive modificazioni.

Di conseguenza dovranno essere assoggettati al contributo previdenziale di solidarietà, per la parte destinata alle provvidenze a favore dei lavoratori e nella misura prevista dalle disposizioni di legge, i versamenti al F.T.P. da parte delle imprese, mentre saranno esentate da contribuzione le erogazioni delle provvidenze ai singoli lavoratori.

Con gli altri contributi dovuti all'INPS per il mese di riferimento, le imprese verseranno il contributo di solidarietà nella misura di euro 3,72 per ogni dipendente.

Contributi al F.A.C.L.

- a) Il contributo per la rappresentanza sindacale di bacino previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 19.04.2006 è fissato in euro 10,00 per dipendente.
- b) Il contributo per la rappresentanza territoriale alla sicurezza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) dell'accordo istitutivo del F.A.C.L. del 19.04.2006 è fissato in euro 9,00 per dipendente.

Versamenti per l'anno 2006

Detti importi si applicano per tutti i versamenti effettuati a far data dal 01.01.2006.

Per i versamenti effettuati fino al 30.09.2006 con gli importi precedentemente in vigore, la differenza dovrà essere versata entro 60 giorni dalla richiesta di E.L.B.A..

Per l'anno 2006 il versamento dei contributi suddetti dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2006.

Per gli anni successivi resta confermata la data del 31 marzo per il versamento dei contributi.

VERBALE DI INTESA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 19.04.2006

in relazione all'accordo regionale del 19.04.2006, convengono quanto segue.

1. RISORSE PER IL DECENTRAMENTO

La quota delle risorse di cui al secondo alinea del punto 6 dell'accordo regionale per la costituzione degli Enti Bilaterali Territoriali è fissata in euro 0,65 per dipendente, calcolata sul numero dei dipendenti dalle imprese con sede nel bacino di competenza per i quali è stato effettuato il versamento al F.T.P..

Sono inoltre destinate al finanziamento degli E.B.A. le risorse di pertinenza del bacino relative alla "attività congiunta" e ai "programmi congiunti".

Le parti si incontreranno per verificare la congruità delle risorse sopra previste rispetto al precedente meccanismo di finanziamento ed assumere le decisioni conseguenti.

Al fine di consentire ai singoli bacini condizioni minime di funzionalità, le risorse minime da garantire a ciascun EBA a norma dell'accordo del 19.04.2006 sono fissate in euro 20.700 l'anno.

L'integrazione fino al raggiungimento di tale somma avverrà mediante:

1. l'utilizzo delle risorse non distribuite ai bacini per i quali si applica la norma transitoria;
2. la riduzione proporzionale degli stanziamenti dovuti agli altri E.B.A..

La fase transitoria relativamente alle situazioni in atto cesserà il 30 settembre 2006; entro quella data dovrà essere garantita la partecipazione negli E.B.A. di tutte le OO.AA. e OO.SS. presenti sul territorio e aderenti alle parti firmatarie del presente accordo.

Trascorso inutilmente tale termine, le parti sociali regionali si incontreranno per adottare le conseguenti decisioni.

Fino a quella data le risorse previste per gli sportelli al punto 4, dell' accordo 19.04.2006 (E.B.A.) sono fissate in euro 1.000 l'anno e in euro 10,33 per ogni pratica presentata dagli stessi e approvata dall'E.L.B.A.. Tali risorse saranno detratte da quelle di competenza dell'E.B.A..

Nota a Verbale: le parti sociali si impegnano a verificare la possibilità di individuare un sistema premiante che riconosca agli E.B.A. i risultati di incremento di nuove iscrizioni di imprese.

2. CONTRIBUTI DEI FONDI ALL'ELBA

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P., il Consiglio di amministrazione di E.L.B.A. è autorizzato a prelevare una quota massima dell'7,8% dei versamenti FTP, comprensivo dello 0,8 % da destinare all'osservatorio e alla formazione degli RLST, al fine di garantire il pareggio del conto economico dell'ente. L'utilizzo di ulteriori risorse del FTP e/o del Fondo di riserva, che si rendesse necessario per garantire il pareggio del conto economico, dovrà essere autorizzato da specifico accordo fra le parti, previa documentazione delle iniziative poste in essere per il contenimento delle spese di esercizio.

Allo scopo di meglio garantire il contenimento delle spese, ogni intervento, progetto o simile che ecceda l'attività ordinaria dell'ente e che comporti un costo a carico dello stesso (al netto di eventuali ricavi o contributi), dovrà essere preventivamente sottoposto alle parti.

Per quanto riguarda il F.A.C.L., si fa riferimento al punto 3 dell'art. 10 dell'accordo istitutivo del Fondo stesso.

Le parti si incontreranno per verificare la congruità delle risorse destinate all'osservatorio e alla formazione degli R.L.S.T. e del loro utilizzo.

3. COMPENSI PER GLI ORGANI DELL'E.L.B.A

A titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la messa a disposizione dei componenti degli organismi, vengono corrisposte alle organizzazioni che li hanno nominati i seguenti compensi lordi:

- Presidente E.L.B.A.: euro 5.200 l'anno;
- Vice Presidente E.L.B.A.: euro 5.200 l'anno;
- Altri consiglieri di amministrazione E.L.B.A.: euro 100 per ogni riunione del Consiglio alla quale siano effettivamente presenti;
- Presidente del Collegio Sindacale E.L.B.A. e Presidente dei Garanti: euro 2.350 l'anno;
- Altri componenti del Collegio Sindacale E.L.B.A. e del collegio dei Garanti: euro 1.550 l'anno.

Letto, confermato e sottoscritto


CONFARTIGIANATO LOMBARDIA




CNA LOMBARDIA




CASARTIGIANI LOMBARDIA




CLAAI LOMBARDIA



CGIL LOMBARDIA



CISL LOMBARDIA



UIL LOMBARDIA



INDICE

<i>Accordo sulla bilateralità in Lombardia</i>	1
<i>Statuto dell' Ente Lombardo Bilaterale dell'artigianato (E.L.B.A.)</i>	5
<i>Fondo Regionale Tutela Professionalità (F.T.P.)</i>	11
<i>Accordo sulle provvidenze e procedure F.T.P.</i>	17
<i>Promozione della Formazione e dell'occupazione</i>	35
<i>Osservatorio dell'Artigianato Lombardo</i>	36
<i>Verbale di intesa per l'attuazione dell'A.I. 03/09/96</i>	37
<i>Fondo per l'Assistenza Contrattuale della Lombardia (F.A.C.L.)</i>	41
<i>Enti Bilaterali dell'Artigianato Territoriali - E.B.A.</i>	49
<i>Determinazione dei versamenti all'E.L.B.A.</i>	51
<i>Verbale di intesa di attuazione dell'accordo del 19.04.2006</i>	52